

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/A

Il Consiglio Federale

- Visti i Comunicati Ufficiali nn. 168/A del 7 maggio 2013, 177/A del 16 maggio 2013 e 193/A del 4 giugno 2013;

- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società TRITIUM CALCIO 1908 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza 2013/2014, previsti dal C. U. n 168/A del 7 maggio 2013, modificato dai Comunicati Ufficiali nn. 177/A del 16 maggio 2013 e 193/A del 4 giugno 2013, per i seguenti motivi:

- mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 600.000,00;
- mancato ripianamento della carenza patrimoniale di € 164.848,00;
- mancato superamento della situazione prevista dall'art. 2482 *ter* del codice civile risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2012.

- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base della documentazione prodotta dalla società TRITIUM CALCIO 1908 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri infrastrutturali" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza 2013/2014, previsti dal C.U. 168/A del 7 maggio 2013, per il seguente motivo:

- mancato deposito del nulla osta del Prefetto di Milano.

- viste le comunicazioni in data 10 luglio 2013, con le quali la Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali hanno informato, ciascuna per quanto di competenza, la società TRITIUM CALCIO 1908 S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di Prima Divisione 2013/2014;

- constatato che, avverso tali decisioni negative, la società TRITIUM CALCIO 1908 S.r.l. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 168/A del 7 maggio 2013;

- rilevato che le decisioni negative della Co.Vi.So.C. e della Commissione Criteri Infrastrutturali sono divenute, dunque, inoppugnabili e che pertanto la società TRITIUM CALCIO 1908 S.r.l. non ha

soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2013/2014, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;

- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto

d e l i b e r a

di prendere atto della intervenuta non concessione alla società TRITIUM CALCIO 1908 S.r.l. della Licenza Nazionale 2013/2014 e della conseguente non ammissione della stessa al campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2013/2014).

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/A

Il Consiglio Federale

- Visti i Comunicati Ufficiali nn. 168/A del 7 maggio 2013, 177/A del 16 maggio 2013 e 193/A del 4 giugno 2013;

- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società POLISPORTIVA NUOVA CAMPOBASSO CALCIO S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza 2013/2014, previsti dal C. U. n 168/A del 7 maggio 2013, modificato dai Comunicati Ufficiali nn. 177/A del 16 maggio 2013 e 193/A del 4 giugno 2013, per i seguenti motivi:

- mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 400.000,00;
- mancato ripianamento della carenza patrimoniale di € 884.632,00;
- mancato superamento della situazione prevista dall'art. 2482 ter del codice civile risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2012;
- mancato pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2013 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (gestione ex Enpals) riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2013 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- mancato pagamento del debito IVA relativo agli anni d'imposta 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011;
- mancato pagamento del debito IRAP relativo ai periodi d'imposta 1° gennaio 2007 - 30 giugno 2007, 1° luglio 2007 - 30 giugno 2008, 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009 e 1° luglio 2010 - 30 giugno 2011;
- Mancato pagamento del debito IRES relativo agli anni d'imposta 2005 e 2006;
- mancato deposito di copia delle ricevute telematiche attestanti l'avvenuta trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta terminato entro il 31 dicembre 2011;
- mancato deposito della nota contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (gestione ex Enpals) e di altri contributi;
- mancato deposito del budget finanziario, su base trimestrale, per il periodo di dodici mesi compreso tra il 1° luglio 2013 ed il 30 giugno 2014, approvato dall'organo amministrativo e sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal presidente del collegio sindacale;

- mancato pagamento del debito IVA di cui alle liquidazioni periodiche relative all'anno 2012;
- mancato deposito della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal presidente del collegio sindacale, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale;
- mancato deposito della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal presidente del collegio sindacale, attestante le eventuali modifiche statutarie.

- vista la comunicazione in data 10 luglio 2013, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato, per quanto di competenza, la società POLISPORTIVA NUOVA CAMPOBASSO CALCIO S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di Seconda Divisione 2013/2014;

- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società POLISPORTIVA NUOVA CAMPOBASSO CALCIO S.r.l. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 168/A del 7 maggio 2013;

- rilevato che la decisione negativa della Co.Vi.So.C. è divenuta, dunque, inoppugnabile e che pertanto la società POLISPORTIVA NUOVA CAMPOBASSO CALCIO S.r.l. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2013/2014, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;

- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto

d e l i b e r a

di prendere atto della intervenuta non concessione alla società POLISPORTIVA NUOVA CAMPOBASSO CALCIO S.r.l. della Licenza Nazionale 2013/2014 e della conseguente non ammissione della stessa al campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2013/2014).

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/A

Il Consiglio Federale

- Visti i Comunicati Ufficiali nn. 168/A del 7 maggio 2013, 177/A del 16 maggio 2013 e 193/A del 4 giugno 2013;

- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza 2013/2014, previsti dal C. U. n 168/A del 7 maggio 2013, modificato dai Comunicati Ufficiali nn. 177/A del 16 maggio 2013 e 193/A del 4 giugno 2013, per i seguenti motivi:

- mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 400.000,00;
- mancato ripianamento della carenza patrimoniale di € 320.718,00

- vista la comunicazione in data 10 luglio 2013, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato, per quanto di competenza, la società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di Seconda Divisione 2013/2014;

- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.r.l. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 168/A del 7 maggio 2013;

- rilevato che la decisione negativa della Co.Vi.So.C. è divenuta, dunque, inoppugnabile e che pertanto la società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.r.l. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2013/2014, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;

- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto

delibera

di prendere atto della intervenuta non concessione alla società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.r.l. della Licenza Nazionale 2013/2014 e della conseguente non ammissione della stessa al campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2013/2014).

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/A

Il Consiglio Federale

- Visti i Comunicati Ufficiali nn. 168/A del 7 maggio 2013, 177/A del 16 maggio 2013 e 193/A del 4 giugno 2013;

- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società F.C. TREVISO S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza 2013/2014, previsti dal C.U. n 168/A del 7 maggio 2013, modificato dai Comunicati Ufficiali nn. 177/A del 16 maggio 2013 e 193/A del 4 giugno 2013, per i seguenti motivi:

- mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 400.000,00;
- mancato ripianamento della carenza patrimoniale di € 553.131,00;
- mancato superamento della situazione prevista dall'art. 2482 ter del codice civile risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2012;
- mancato deposito del budget finanziario, su base trimestrale, per il periodo di dodici mesi compreso tra il 1° luglio 2013 ed il 30 giugno 2014, approvato dall'organo amministrativo e sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal revisore unico.

- vista la comunicazione in data 10 luglio 2013, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato, per quanto di competenza, la società F.C. TREVISO S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di Seconda Divisione 2013/2014;

- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società F.C. TREVISO S.r.l. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 168/A del 7 maggio 2013;

- rilevato che la decisione negativa della Co.Vi.So.C. è divenuta, dunque, inoppugnabile e che pertanto la società F.C. TREVISO S.r.l. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2013/2014, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;

- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto

delibera

di prendere atto della intervenuta non concessione alla società F.C. TREVISO S.r.l. della Licenza Nazionale 2013/2014 e della conseguente non ammissione della stessa al campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2013/2014).

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/A

Il Consiglio Federale

- Visti i Comunicati Ufficiali nn. 168/A del 7 maggio 2013, 177/A del 16 maggio 2013 e 193/A del 4 giugno 2013;

- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società U.S. SAMBENEDETTESSE 1923 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza 2013/2014, previsti dal C. U. n 168/A del 7 maggio 2013, modificato dai Comunicati Ufficiali nn. 177/A del 16 maggio 2013 e 193/A del 4 giugno 2013, per il seguente motivo:

- mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 400.000,00;

- vista la comunicazione in data 10 luglio 2013, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato, per quanto di competenza, la società U.S. SAMBENEDETTESSE 1923 S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza del suddetto requisito prescritto per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di Seconda Divisione 2013/2014;

- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società U.S. SAMBENEDETTESSE 1923 S.r.l. non ha proposto ricorso nel termine perentorio del 16 luglio 2013, ore 13:00, fissato dal C.U. n. 168/A del 7 maggio 2013;

- rilevato che, successivamente alla scadenza di detto termine, la società ha presentato in data 17 luglio 2013 un reclamo avverso l'asserito diniego opposto dalla Segreteria della COVISOC al ricevimento del ricorso da proporsi ai sensi del Titolo IV) del citato C.U. n. 168/A, depositando in tale occasione il ricorso e la documentazione di supporto;

- esaminati il reclamo, il ricorso, la documentazione ivi allegata, nonché le ragioni addotte dalla reclamante;

- visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C.;

- tenuto conto, sulla scorta del suddetto parere, che la società U.S. SAMBENEDETTESSE 1923 S.r.l. non ha rispettato il termine perentorio previsto dal Titolo IV del C.U. 168/A del 7 maggio 2013 per il deposito del ricorso e che comunque non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti richiesti per

l'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2013/2014, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;

- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto

d e l i b e r a

di respingere il reclamo, il ricorso ed ogni altra istanza della società U.S. SAMBENEDETTESSE 1923 S.r.l. e per l'effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2013/2014, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2013/2014).

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete